

Repertorio n. 48.873

Raccolta n. 23.799

Verbale della riunione del

Consiglio di Amministrazione n. 12

portante adozione di nuovo testo di statuto

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di ottobre in Cagliari, in via S. Alenixedda sn, presso la sede della fondazione "Teatro Lirico di Cagliari - Fondazione", alle ore tredici

27 ottobre 2014, ore tredici

Avanti a me dottor Enrico Ricetto, notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano

È presente in signor:

- Zedda Massimo, nato in Cagliari il giorno 6 gennaio 1976, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione che rappresenta, codice fiscale ZDD MSM 76A06 B354A, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante, della fondazione:

- **"Teatro Lirico di Cagliari - Fondazione"**, con sede in Cagliari, via S. Alenixedda sn, codice fiscale e partita Iva n. 00156220923, iscritta al n. 206748 del Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA di Cagliari, pec postacertificata@pec.teatroliricodicagliari.it.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, nella precitata qualità, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora, sono convenuti i membri del Consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, debitamente convocati, in via d'urgenza, secondo la procedura prevista dall'articolo

7.5 (sette punto cinque) del vigente statuto, e precisamente mediante avviso spedito in data 22 ottobre 2014, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Valutazione preconsuntivo al 30/09/2014;
3. Approvazione previsionale 2014;
4. Presentazione bilancio preventivo 2015;
5. Nuovo statuto Fondazione;
6. Anticipazione su finanziamento straordinario;
7. Situazione contenziosi;
8. Stagione lirica e di balletto 2015 – Stagione sinfonica 2015;
9. Situazione capannoni;
10. Varie ed eventuali.

Invita quindi me notaio, ad assistere alla presente adunanza ed a fungere da segretario, relativamente alla discussione concernente il punto 5. posto all'ordine del giorno, e a dare atto - mediante pubblico verbale - delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue:

- assume la presidenza della riunione lo stesso richiedente, il quale consta e fa constare:

- che per il consiglio di amministrazione della Fondazione sono presenti i signori:

- sè medesimo, **Presidente**;

- Ing. Gualtiero Cualbu (Consigliere);

- Dott. Massimo Porcelli (Consigliere);

- Dott. Giovanni Follesa (Consigliere);

- M. Giorgio Baggiani (Consigliere);

- Dott. Mario Marchetti (Consigliere);

- Prof. Susanna Pasticci (Consigliere);

- Ing. Antonio Cabras (Consigliere);

- M. Mauro Meli (Sovrintendente);

- che sono inoltre presenti i signori:

- Dott.ssa Anna Cristina Cabras (Presidente del Collegio dei Revisori);

- Dott.ssa Francesca Nocera e Dott. Marco Racugno
(Revisori);

- che è infine presente il dottor Paolo Paoli quale Direttore Amministrativo.

- che, pertanto, la presente adunanza è validamente costituita secondo quanto richiesto dall'articolo 7.4 (sette punto quattro) del vigente statuto della Fondazione essendo presenti tutti i membri del Consiglio di amministrazione.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola, il presidente in via preliminare, propone agli intervenuti che, poiché solo il quinto punto posto all'ordine del giorno - comportando una modifica dello statuto - presuppone la verbalizzazione mediante notaio, la trattazione di tutti gli altri punti avvenga nella fase successiva della presente adunanza, che verrà regolarmente verbalizzata dal segretario che la medesima adunanza riterrà di nominare.

Ottenuta l'autorizzazione unanime in tal senso da parte dei consiglieri, e nulla ostando da parte dei revisori, il presidente passa a trattare il quinto punto posto all'ordine del giorno ed espone che, alla luce delle rilevanti novità normative contenute nel Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 (c.d. Decreto "Valore Cultura") convertito con modificazioni nella legge 7 ottobre 2013 n. 112 (pubblicata nella G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2013), modificato con D.L. 31 maggio 2014 n. 83, le Fondazioni, ai sensi dell'articolo

11 del sopra citato Decreto n. 91/2013, sue modifiche ed integrazioni, siano chiamate ad adeguare i propri statuti, entro il 30 dicembre 2014, alle disposizioni normative contenute nei provvedimenti sopra citati.

A tal proposito il Presidente espone ai presenti che i membri del Consiglio di Amministrazione e i Revisori hanno ricevuto una bozza di statuto durante la riunione del 2 ottobre 2014, con l'invito ad esaminare la predetta bozza ed a formulare eventuali osservazioni.

Il presidente passa a dare una breve esposizione di quelle che sono le finalità che la disciplina normativa sopra richiamata intende perseguire, anche a mezzo della revisioni degli statuti delle Fondazioni, e delle particolarità della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari in rapporto alla proporzione tra i contributi statali, da una parte, e quelli comunali e regionali, dall'altra. Al fine di una più esaustiva disamina del contenuto della bozza di statuto proposta e comunicata al Consiglio di Amministrazione, il Presidente propone di esaminare, articolo per articolo, il contenuto della bozza di statuto, per recepire eventuali osservazioni da parte del Consiglieri ed, eventualmente, deliberare la modifica di alcune parti della citata bozza.

Il presidente passa pertanto a dare lettura integrale della bozza di statuto.

All'esito della disamina integrale dello statuto, e dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di amministrazione, con consenso unanime, ha proceduto a apportare alla bozza precedentemente comunicata al Consiglio, le seguenti modifiche:

1. si è fatto rilevare come l'articolo 3, al punto 3.3, non determinasse l'organo che potesse deliberare in merito alle attività ivi contenute (attinenti alla partecipazione ad altri enti, alla costituzione di nuovi enti, alle operazioni mobiliari ed immobiliari ed alle attività commerciali) e come queste decisioni dovessero essere di competenza del consiglio di indirizzo;

2. al punto 4.2 dell'articolo 4, in tema di partecipazione di soci privati, si è fatto rilevare come l'apporto al fondo di dotazione dovesse essere rapportato al patrimonio genericamente inteso e non al solo patrimonio "disponibile" o alla maggiore percentuale eventualmente stabilita dal Consiglio di Indirizzo;

3. al punto 4.4 dell'articolo 4 si è proposto e approvato di eliminare la locuzione "ordinario" relativamente al contributo statale annuo ivi menzionato e di specificare che la permanenza nel Consiglio di Indirizzo dei rappresentanti dei soci privati fosse subordinata alla erogazione degli apporti sia al fondo di gestione che al fondo di dotazione;

4. al punto 9.1 dell'articolo 9 si è proposto ed approvato di eliminare la locuzione "almeno" con riferimento ai consiglieri nominati dai soci privati, dando per inteso che i consiglieri nominati dai soci privati non potessero essere più di due;

5. al punto 9.2 lettere b) e c) dell'articolo 9 si è proposto ed approvato di eliminare la locuzione "designato" sostituendola con quella "nominato" in considerazione del differente significato giuridico dei due termini e della maggior adeguatezza al caso di specie del concetto di "nomina";

6. al punto 9.3 dell'articolo 9, anche in considerazione di quanto indicato al precedente punto 9.1, si è proposto ed approvato di evidenziare espressamente che il numero di consiglieri nominati dai privati non possano essere più di due; e che, ove i soci privati siano più di due, la nomina di tali consiglieri spetti ai due soci privati che assicurino il maggior apporto al patrimonio della Fondazione;

7. al punto 9.9 dell'articolo 9 si è proposto ed approvato di prevedere che il consiglio di indirizzo nella prima seduta successiva alla nomina di ciascun componente, verifichi la sussistenza in capo al consigliere nominato, dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto;

8. al punto 10.1 lettera e) dell'articolo 10, in materia di individuazione del nominativo da proporre all'Autorità statale per la nomina del Sovrintendente, si è proposto ed approvato di sostituire la locuzione "comprovata esperienza" con la locuzione "competenti";

9. al punto 10.1 lettera g) dell'articolo 10, in materia di revoca del Sovrintendente, si è proposto ed approvato di sostituire la locuzione "propone" con la locuzione "individua" con riferimento ai motivi per l'eventuale revoca;

10. al punto 10.1 dell'articolo 10 si è proposto ed approvato di aggiungere una lettera r) che indichi che le delibere relative alle attività indicate al punto 3.3 dell'articolo 3 sono di competenza del Consiglio di Indirizzo;

11. al punto 10.1 dell'articolo 10 si è proposto ed approvato di aggiungere una lettera s) che indichi che è di competenza del Consiglio di Indirizzo la nomina della Società di Revisione nell'ipotesi indicata dal punto 12.6 dell'articolo 12;

12. al punto 10.4 dell'articolo 10 si è proposto ed approvato di eliminare la espressa indicazione della possibilità di convocazione delle adunanze del consiglio di indirizzo da parte del Vice Presidente, al di fuori dei casi di impedimento del Presidente già genericamente disciplinati in altra sede.

13. al punto 11.1 dell'articolo 11 si è proposto ed approvato di sostituire la locuzione "dotati di comprovata esperienza" con la locuzione "competenti", in materia di nomina del Sovrintendente;

14. al punto 11.2 lettera c) dell'articolo 11 si è proposto ed approvato di precisare meglio i criteri di determinazione degli apporti annuali prevedendo la possibilità di stabilire uno scostamento massimo del 10% (dieci per cento) rispetto agli apporti dell'anno precedente.

15. al punto 12.6 dell'articolo 12 si è proposto ed approvato di stabilire che l'incarico

alla società di revisione per il controllo contabile debba essere conferito dal Consiglio di Indirizzo.

16. all'articolo 14 si è proposto ed approvato di sostituire la locuzione "si avvale" con la locuzione "possa avvalersi" in tema di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

17. all'articolo 15 si è proposto ed approvato di evidenziare come la cessione a terzi dell'uso del nome, del marchio, della denominazione e dell'immagine del Teatro, per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione, possa essere concessa solo con le modalità indicate dal Consiglio di Indirizzo.

Esaurita la lettura dello statuto e acquisite le osservazioni dei consiglieri relativamente alle modifiche da apportare alla bozza precedentemente trasmessa e come sopra evidenziate il Presidente chiede che si passi alla votazione sulla approvazione dello statuto così come concordemente modificato dal Consiglio di Amministrazione all'esito dell'esame integrale del testo.

Il presidente rammenta agli intervenuti che, ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie, è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e che la relativa delibera deve essere trasmessa all'Amministrazione vigilante per la necessaria approvazione.

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole al testo così come modificato nel corso della presente adunanza.

Esaurita la propria trattazione e nessuno dei presenti avendo chiesto ulteriormente la parola, il presidente chiede che si passi immediatamente alla votazione.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera:

- di approvare il testo di statuto della Fondazione "Teatro Lirico di Cagliari" che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- di trasmettere il presente statuto alla Autorità di vigilanza competente per la sua approvazione;

- di conferire al Presidente ogni facoltà per apportare allo Statuto tutte le soppressioni, modificazioni, integrazioni ed aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di approvazione;

- di rinviare la trattazione degli altri punti posti all'ordine del giorno alla fase successiva della presente adunanza, o a eventuali adunanze di rinvio, che verranno verbalizzate dal segretario che verrà nominato dall'adunanza medesima.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare sul punto 5 di cui all'ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'adunanza sul presente punto dell'ordine del giorno alle ore sedici e diciotto minuti.

Spese e tasse del presente atto sono a carico della fondazione.

Il comparente mi ha espressamente dispensato dal dare lettura del menzionato allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto che, in parte dattiloscritto ai sensi di legge sotto la mia personale direzione da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me notaio è da me letto al comparente il quale a mia domanda lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore sedici e diciotto minuti.

Occupa dieci facciate e quanto di questa undicesima di fogli tre.

F.to Massimo Zedda

F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio

STATUTO

DELLA "FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI"

* * *

ARTICOLO 1

Denominazione - Sede

1.1 - La Fondazione "Teatro Lirico di Cagliari" è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato.

1.2 - La Fondazione ha sede in Cagliari, presso il Teatro Comunale di via Cao di San Marco snc, ed ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

Costituzione

2.1 - La Fondazione è costituita con il concorso dello Stato, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari e dei Soci Fondatori.

2.2 - La Fondazione è disciplinata dal D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 e successive integrazioni e modificazioni nonché, per quanto da essi non previsto, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni.

2.3 - La Fondazione svolge la propria attività in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

2.4 - La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome e della propria immagine, nonché della denominazione storica e delle denominazioni delle manifestazioni da

essa organizzate; può consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità.

2.5 - La Fondazione conserva i diritti, le prerogative, le attribuzioni e le situazioni giuridiche attive e passive riconosciute dalla legge al Teatro Lirico di Cagliari (Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G. Pierluigi da Palestrina" di Cagliari) o dei quali, comunque, quest'ultimo era titolare ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 367/96 e dell'articolo 1, comma secondo della Legge 26 gennaio 2001, n. 6.

2.6 - La Fondazione è soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

ARTICOLO 3

Fini - Attività

3.1 - La Fondazione persegue, senza scopo di lucro e quindi con divieto di distribuzione di utili o di altre attività patrimoniali, la diffusione e lo sviluppo dell'arte musicale e della conoscenza della musica, del teatro musicale, dell'opera lirica, dell'operetta, del musical, del jazz, delle musiche contemporanee, della danza, delle musiche di tradizione orale e di ogni altra forma di cultura ed espressione musicale, nonché la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività.

3.2 - Nello specifico, la Fondazione assicura:

- a) la gestione del proprio Teatro principale, denominato "Teatro Lirico di Cagliari";
- b) la gestione di altre sedi teatrali e di locali che fossero ad essa affidati per la realizzazione di spettacoli musicali, lirici, sinfonici, corali, teatrali, di danza, di teatro-danza, di teatro musicale, di musiche contemporanee, di ricerca e sperimentazione musicale, e per l'organizzazione di iniziative volte a valorizzare l'interazione della musica con tutte le altre espressioni dell'arte e della cultura contemporanea;
- c) la salvaguardia, la conservazione e la tutela del nome, del logo, del marchio, dell'immagine e del patrimonio produttivo, musicale, storico-artistico e professionale del Teatro Lirico di Cagliari e di ogni manifestazione da esso organizzata o allestita;
- d) l'analisi, l'organizzazione e la pianificazione di attività musicali e di spettacolo dal vivo sull'intero territorio della Sardegna, ricercando momenti di progettazione comune con la Regione Autonoma della Sardegna e con tutte le altre realtà teatrali e culturali aventi sede ed operatività sul territorio sardo;
- e) la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione in Regione, in Italia e all'estero di spettacoli musicali, lirici, sinfonici, corali, teatrali, di danza, di

teatro-danza, di teatro musicale, di musiche contemporanee, di ricerca e sperimentazione musicale, di valorizzazione delle culture e dei patrimoni di tradizione orale;

f) l'organizzazione di iniziative volte a promuovere la formazione del pubblico e a incentivare la presenza agli spettacoli dei giovani, degli studenti e dei lavoratori, delle categorie protette e del pubblico della terza età;

g) la formazione professionale dei quadri artistici, amministrativi e tecnici e delle figure organizzative, nonché la valorizzazione delle professionalità acquisite;

h) la realizzazione di incisioni discografiche e di registrazioni audio-video, nonché la diffusione radiotelevisiva e via web della propria attività e relativa commercializzazione, in vista della riproduzione o diffusione in forma integrale o ridotta, con mezzi tecnici di tutti i formati e di tutti i tipi, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche ed ai linguaggi multimediali;

i) lo sviluppo continuo di attività di ricerca e sviluppo legata alla progettazione ed utilizzo concreto di nuove tecnologie nella realizzazione, ripresa e divulgazione di spettacoli teatrali e musicali;

j) la progettazione e la realizzazione di allestimenti scenici, nonché di installazioni visive e musicali;

k) la promozione della ricerca storico-artistica e scientifica nel campo della musica e di tutte le altre forme di spettacolo dal vivo di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo;

l) lo svolgimento di attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore culturale della musica e di tutte le altre forme di spettacolo dal vivo di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo;

m) la collaborazione con università, accademie, conservatori di musica, istituti d'arte, istituzioni concertistiche, centri musicali ed altri teatri lirici, regionali, nazionali e/o stranieri, musei ed istituzioni di ricerca umanistica, diretta sia alla formazione di musicisti e di quadri tecnici, sia all'accrescimento delle esperienze professionali del personale interno, anche organizzando stages presso il Teatro Lirico di Cagliari o altri teatri e centri musicali regionali, nazionali e stranieri;

n) l'attuazione e la promozione di programmi ed iniziative a sostegno della formazione e dell'istruzione dei giovani, anche collaborando con enti pubblici o privati, ricevendo eventuali contributi dai medesimi enti;

o) la promozione di progetti di collaborazione e di stabile coordinamento con istituti riconosciuti e operanti nell'ambito della formazione teatrale e musicale, allo

scopo di definire ed attuare strategie ed interventi di comune interesse e di omogeneo Indirizzo;

p) la promozione e organizzazione di mostre, manifestazioni, seminari, convegni, ricerche, nonché la gestione di corsi di formazione professionale nei settori del teatro, della musica e più in generale in quello culturale, delle arti e delle scienze;

q) l'adesione, la collaborazione e la stipula di convenzioni con organismi ed enti regionali, nazionali ed esteri, che hanno scopo analogo o comunque connesso al proprio e/o svolgono attività nel settore della cultura, dell'arte, dello spettacolo, della diffusione e valorizzazione della musica, allo scopo di definire e di attuare strategie ed interventi di comune interesse e di omogeneo indirizzo;

r) il compimento di ogni attività connessa agli scopi indicati da tutti i punti e le lettere del presente articolo.

3.3 - La Fondazione, compatibilmente con i propri fini istituzionali, potrà partecipare e promuovere la costituzione di società consortili, consorzi o società di capitali e altri tipi di strutture partecipative insieme ad altri enti pubblici o privati aventi fini compatibili, purché tale partecipazione non comporti l'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società, dal consorzio

o da altra struttura cui la Fondazione partecipa. La Fondazione potrà effettuare operazioni immobiliari e mobiliari, nonché svolgere attività commerciali solo ove secondarie e strumentali rispetto al perseguimento degli scopi indicati al precedente comma 3.2.

3.4 - Nel perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione valorizzerà ogni possibile forma di collaborazione con altre fondazioni liriche e teatrali, nonché con enti e soggetti pubblici e privati al fine di razionalizzare al meglio l'uso delle risorse proprie e di quelle pubbliche destinate alla cultura musicale ed allo spettacolo dal vivo, in modo tale da conseguire possibili economie che consentano l'incremento della capacità produttiva e dell'offerta artistica e culturale della Fondazione. La Fondazione, inoltre, avrà cura di valorizzare ogni sua capacità produttiva (musicale, scenotecnica, sartoriale o altro), gestionale e manageriale.

3.5 - La Fondazione potrà accettare eventuali erogazioni liberali effettuate da enti pubblici o privati con vincolo di destinazione, se tale destinazione sia compatibile con i fini istituzionali della Fondazione o ad essi preordinata.

3.6 - In ogni sua attività, principale od accessoria, la Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, coordinando le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di

pubblico, con particolare attenzione al bacino di utenza della Regione Autonoma della Sardegna.

ARTICOLO 4

Concorso alla Fondazione

4.1 - Sono soci fondatori lo Stato italiano, la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Cagliari.

4.2 - Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 la Fondazione, coerentemente con le previsioni dell'art. 11, comma 15, lett. b), del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, come convertito in Legge 7 ottobre 2013 n. 112, prevede anche la partecipazione di soci privati (da intendersi quali soggetti pubblici o privati, regionali, italiani e/o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che non siano soci fondatori) in proporzione agli apporti al fondo di dotazione della Fondazione in misura pari o superiore al tre per cento (3%) del patrimonio della Fondazione quale risultante dall'ultimo bilancio approvato, oppure alla maggiore percentuale eventualmente stabilita dal Consiglio di Indirizzo. Per i soci privati che non dovessero conseguire la facoltà di cui al successivo comma 4.4, la partecipazione verrà attuata attraverso l'invito a partecipare, senza diritto di voto, a specifiche riunioni propedeutiche all'approvazione di questioni di particolare rilievo per la vita della Fondazione ed individuate come tali dal Consiglio di Indirizzo. L'ingresso di ciascun socio privato dovrà comunque essere

deliberato dal Consiglio di Indirizzo.

4.3 - L'apporto complessivo dei fondi privati al patrimonio della Fondazione non può superare la misura del quaranta per cento (40%) del patrimonio stesso.

4.4 - I soci privati possono nominare un rappresentante nel Consiglio di Indirizzo se, come singoli o cumulativamente, oltre all'apporto al fondo di dotazione del patrimonio nella misura minima stabilita dal precedente comma 4.2, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto al fondo di gestione non inferiore al cinque per cento (5%) del totale del contributo statale annuo, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in materia di composizione del Consiglio di Indirizzo. La permanenza nel Consiglio di Indirizzo dei rappresentanti nominati dai soci privati è subordinata all'erogazione da parte di questi ultimi degli apporti annui al fondo di gestione e dell'apporto al fondo di dotazione nella misura non inferiore a quanto stabilito nel presente comma e nel comma 4.2. Per raggiungere tale apporto i soci privati interessati possono dichiarare per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Nessun socio privato può sottoscrivere più di una dichiarazione. L'ammontare dell'apporto annuo dei fondatori privati, in misura non inferiore a quanto stabilito nei precedenti commi, va verificato, biennio per biennio, con riferimento o all'anno in cui avvie-

ne l'ingresso nella Fondazione oppure all'anno in cui avviene la riconferma. La permanenza nel Consiglio di Indirizzo di rappresentanti nominati dai soci privati è subordinata all'erogazione dell'apporto annuo al fondo di gestione e dell'apporto al fondo di dotazione nella misura prevista nel presente comma e nel precedente comma 4.2.

4.5 - A cura del Consiglio di Indirizzo e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'albo dei soci privati.

4.6 - Per concorso al patrimonio si intende ogni erogazione a qualsiasi titolo effettuata a favore della Fondazione. Spetta al Consiglio di Indirizzo il potere di determinare la destinazione del bene pervenuto nel patrimonio della Fondazione.

4.7 - Coloro che concorrono o hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

4.8 - I soggetti che, previa delibera del Consiglio di Indirizzo, si impegnano a versare alla Fondazione ogni anno almeno Euro tremila (€ 3.000,00) se persone fisiche, o almeno Euro diecimila (€ 10.000,00) se persone giuridiche, enti, associazioni o fondazioni, sono membri associati della Fondazione. Gli associati sono iscritti in apposito albo tenuto e aggiornato a cura della Fondazione e partecipano ad una o più riunioni annuali con il Sovrintendente e il Consiglio di Indirizzo, nelle forme e modi che il Sovrintendente sottoporrà al parere del Consiglio di Indirizzo per la necessaria appro-

vazione preventiva, redigendo all'uopo apposito regolamento interno.

4.9 - Eventuali versamenti e contribuzioni inferiori agli importi di cui al comma 4.8, consentiranno la partecipazione alla vita della Fondazione nei modi e nelle forme che il Sovrintendente riterrà di stabilire, dopo aver acquisito parere favorevole del Consiglio di Indirizzo.

4.10 - Gli apporti in natura dovranno essere determinati nel loro ammontare da una stima peritale ed il loro valore effettivo non dovrà essere inferiore agli importi di cui al precedente comma 4.8.

ARTICOLO 5

Patrimonio

5.1 - II patrimonio della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari è costituito:

a) dal patrimonio del Teatro Lirico di Cagliari (Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G. Pierluigi da Palestrina" di Cagliari) determinato all'atto della trasformazione ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 29 giugno 1996 n. 367 e successive modifiche del quale la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, per legge, è successore;

b) dagli apporti dello Stato, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, nonché degli altri soggetti fondatori specificamente destinati a patrimo-

nio;

c) da ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto a qualsiasi titolo;

d) dal diritto di usare, senza corrispettivo, il teatro ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività in istituto, messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 17, II comma del D. Lgs. 29 giugno 1996 n. 367, ivi compresi i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli da esso prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi supporto, anche virtuale;

e) da eventuali avanzi di gestione, con conseguente esclusione di qualsivoglia distribuzione di utili o di altre utilità patrimoniali.

5.2 - Il patrimonio della Fondazione è suddiviso tra un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, ed un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione. Il fondo di dotazione è composto da ogni e qualsiasi bene non rientrante nel fondo di gestione. Il fondo di gestione è composto dai beni individuati nel successivo art. 6.

5.3 - La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Gli immobili eventualmente compresi nelle do-

nazioni, eredità e legati, sono alienati, salvo che non vengano destinati, entro due anni dalla loro acquisizione, alle attività d'istituto che la Fondazione direttamente esercita.

ARTICOLO 6

Fondo di gestione

6.1 - Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 (FINI -ATTIVITÀ) la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari dispone:

- a) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- b) delle somme erogate da qualsivoglia terzo alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari non espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) di ogni contributo o apporto pubblico o privato, eredità, legati, lasciti e donazioni attribuito alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari non espressamente destinato al fondo di dotazione;
- d) degli eventuali avanzi di gestione;
- e) delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali deliberate dal Consiglio di Indirizzo e da questi espressamente destinate al fondo di gestione;
- f) di ogni altro provento derivante dalle proprie attività.

ARTICOLO 7

Organi

7.1 - Sono organi della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Indirizzo;

c) il Sovrintendente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

7.2 - Gli organi della Fondazione con l'eccezione del Presidente, che dura in carica sino alla permanenza nella funzione di Sindaco di Cagliari o, se da questi nominato, alla permanenza nella funzione del nominante, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Indirizzo in conformità ai criteri posti dalla legge. In ogni caso, al Presidente ed ai consiglieri spetta solo il rimborso delle spese vive documentate sostenute per la funzione.

7.3 - Una volta scaduti, gli organi continuano ad esercitare le proprie funzioni, nei limiti dell'ordinaria amministrazione o delle necessità o utilità imposte da ragioni di urgenza, relative anche ad esigenze della produzione, sino all'insediamento dei nuovi organi.

7.4 - Non possono far parte degli organi coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, e dall'art. 15, comma I della Legge 19 marzo 1990 n. 55 (così come modificato dalla Legge 13 dicembre 1999 n. 475) lettere a, b, c, d, f.

7.5 - Se alcuna delle condizioni di cui all'art. 7.4 sopravviene nel corso della carica, dovrà essere disposta la so-

suspensione dalla carica stessa dall'organo di appartenenza.

7.6 - I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli della Fondazione, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali sono amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che controllino direttamente o indirettamente). Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

ARTICOLO 8

Presidente e Vice Presidente

8.1 - Il Presidente è il Sindaco pro-tempore di Cagliari o la persona da questi nominata.

8.2 - Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) convoca il Consiglio di Indirizzo e lo presiede fissandone l'ordine del giorno;
- c) firma gli atti del Consiglio di Indirizzo ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
- e) con atto scritto può delegare il Sovrintendente (o altro componente il Consiglio di Indirizzo) a rappresentare in giudizio la Fondazione determinandone preventivamente

l'ambito, la materia ed i poteri;

f) cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

g) adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento di competenza del Consiglio riferendo alla prima riunione del Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

8.3 - Il Presidente può delegare, in via ordinaria, specifici suoi poteri al Sovrintendente o ad altro componente del Consiglio di Indirizzo, determinando i limiti e le modalità della delega.

8.4 - La firma del Vicepresidente è prova dell'assenza o dall'impedimento del Presidente e libera i terzi, compresi i pubblici uffici, circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ARTICOLO 9

Consiglio di Indirizzo - Composizione e durata

9.1 - Il Consiglio di Indirizzo è formato da un numero di componenti pari a cinque o (nel caso in cui vi siano due consiglieri nominati dai soci privati) pari a sette membri, secondo quanto di seguito specificato.

9.2 - Oltre al Presidente della Fondazione, fanno parte del Consiglio di Indirizzo:

a) un membro nominato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo (oggi individuabile ed individuata

nel Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo),

b) uno nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna,

c) uno nominato dal Comune di Cagliari;

La nomina del quinto consigliere spetta ai soci privati nel caso previsto dal precedente art. 4.4.

9.3 - I consiglieri di nomina da parte dei soci privati non possono essere superiori a due. Ove più siano i soci privati che, complessivamente, assicurino più del doppio degli apporti previsti dal precedente art. 4.4. per la nomina di un rappresentante, il diritto di nomina spetterà ai due soci privati che, singolarmente o collettivamente, nei modi previsti dall'art. 4.4, assicurano il maggiore apporto al patrimonio della Fondazione. Decorsi due anni la loro permanenza in Consiglio cessa ove dovesse cessare l'erogazione del contributo che ha consentito la nomina del/i rappresentante/i.

9.4 - Ove vi sia la necessità di giungere al numero minimo di consiglieri stabilito dal precedente comma 1, in assenza del o dei componenti di spettanza dei soci privati, l'ulteriore consigliere verrà nominato dal Consiglio di Indirizzo e decadrà al momento dell'eventuale ingresso del componente nominato dai soci privati.

9.5 - Per essere nominati componenti del Consiglio di Indirizzo è necessario che i candidati posseggano i requisiti di professionalità ed esperienza anche con riferimento ai setto-

ri di attività della Fondazione.

9.6 - Il Consiglio di Indirizzo dura in carica cinque anni; il periodo decorre dall'atto di insediamento. I Consiglieri in scadenza possono essere riconfermati. I componenti nominati dai soci privati, esaurito il periodo minimo di contribuzione alla gestione, decadono dalla carica in caso di mancata reiterazione di formale impegno finanziario per il periodo mancante alla copertura dei cinque anni. La permanenza nel Consiglio di Indirizzo dei rappresentanti nominati dai privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo alla gestione della Fondazione.

9.7 - Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio di Indirizzo vengano a mancare per qualsiasi ragione durante il mandato, compresa la decadenza di cui all'ultimo capoverso del superiore punto 9.6, il Presidente provvederà a promuovere la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il componente di nuova nomina resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo di cui fa parte.

9.8 - Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con votazione palese e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.9 - Le Autorità nominano i componenti degli organi di loro

competenza non prima dei trenta (30) giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest'ultima. Trascorsi inutilmente quarantacinque (45) giorni dalla scadenza del mandato i componenti non sostituiti decadono. Il Consiglio di indirizzo, nella sua prima seduta successiva alla nomina di ciascun componente, verifica che lo stesso sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto e procede al suo insediamento. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

9.10 - La convocazione del Consiglio di Indirizzo viene fatta dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni prima della adunanza. In caso di urgenza il termine per l'invio della convocazione è ridotto a due giorni (quarantotto ore). La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della adunanza, nonché le eventuali ragioni di urgenza. In caso di mancata indicazione del luogo, l'adunanza si intende convocata presso la sede della Fondazione.

9.11 - Il Consiglio di Indirizzo può deliberare anche in assenza delle indicate formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri, almeno un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Sovrintendente.

9.12 - È consentita la partecipazione alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione quali la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano

essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, e che di tutto ciò sia dato atto nel verbale.

9.13 - I componenti del Consiglio di Indirizzo esercitano in piena autonomia le funzioni che ad essi competono e rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle medesime. Essi non rappresentano i soggetti pubblici o privati che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono. Sono tenuti alla rigorosa riservatezza sullo svolgimento della propria attività e sul funzionamento della Fondazione.

9.14 - Il Sovrintendente partecipa alle sedute del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto. Non partecipa alle sedute ogniqualvolta il Consiglio di Indirizzo debba determinare il suo compenso o in ogni caso nel quale si trovi in posizione di conflitto di interessi.

ARTICOLO 10

Consiglio di Indirizzo - Poteri e Funzionamento

10.1 - Il Consiglio di Indirizzo svolge le seguenti funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio:

- a) approva il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale, il bilancio annuale d'esercizio;
- b) approva il bilancio preventivo triennale ed il progetto artistico triennale presentati dal Sovrintendente nel

rispetto del pareggio di bilancio, fermo restando la possibilità di rimodulare annualmente le linee progettuali approvate per il triennio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente la rimodulazione;

c) approva il bilancio preventivo annuale, con la relativa programmazione artistica annuale, di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente; il bilancio preventivo annuale e la relativa programmazione artistica annuale possono accogliere eventuali, nuovi stimoli artistico-progettuali rispetto a quelli già declinati nel bilancio preventivo triennale e nel progetto artistico triennale, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;

d) approva il bilancio di esercizio annuale entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo. Quando particolari esigenze relative alla struttura, all'oggetto e all'attività della Fondazione lo richiedono, tale termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio;

e) individua, all'esito di una valutazione da compiere tra almeno tre qualificati profili professionali competenti nel settore dell'organizzazione musicale e nella gestione di enti consimili, il nominativo da proporre all'Autorità statale competente in materia di spettacolo per la nomina a Sovrintendente;

- f) approva lo Statuto e le modifiche statutarie a maggioranza assoluta;
- g) individua i motivi per l'eventuale revoca del Sovrintendente;
- h) richiede all'Autorità statale competente in materia di spettacolo la revoca del Sovrintendente;
- i) nomina il Vice Presidente della Fondazione;
- j) esprime il proprio parere sulle eventuali figure e gli emolumenti del Direttore Artistico e del Direttore Amministrativo;
- k) esamina trimestralmente la relazione artistica e la correlata rendicontazione economico/finanziaria redatta dal Sovrintendente, adottando eventuali atti conseguenti nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
- l) approva la pianta organica e le sue eventuali modifiche;
- m) autorizza accordi aziendali con le organizzazioni sindacali che comportino impegni di spesa per la Fondazione richiedendo modifiche al bilancio di previsione;
- n) autorizza le assunzioni a tempo indeterminato, le promozioni ed i licenziamenti per giusta causa, nonché su quelli per giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
- o) approva gli eventuali regolamenti interni;
- p) esprime parere non vincolante su ogni argomento diverso che gli venga sottoposto dal Presidente, da almeno tre consiglieri o dal Sovrintendente;

q) valuta le istanze presentate da soggetti che intendono

divenire soci privati o membri associati e, eventualmen-

te, ne delibera l'ammissione;

r) delibera sulle materie di cui al punto 3.3 dell'articolo

3 del presente statuto;

s) nomina la società di revisione nell'ipotesi di cui al

punto 12.6 dell'articolo 12 del presente statuto.

10.2 - Il Consiglio di Indirizzo può delegare all'unanimità

ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determi-

nando i limiti anche temporali della delega.

10.3 - Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo possono par-

tecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

10.4 - Il Consiglio di Indirizzo si riunisce di norma ogni

due (2) mesi o comunque tutte le volte che il Presidente, an-

che su proposta del Sovrintendente, lo giudichi necessario, o

ne sia fatta richiesta da almeno due (2) dei suoi componenti

o dal Collegio dei Revisori dei Conti, i quali devono indica-

re gli argomenti che intendono porre in discussione.

10.5 - Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto

verbale in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente (o,

in caso di sua assenza, dal Vice Presidente) e dal segretario

in proposito nominato dal Consiglio anche tra soggetti ester-

ni al Consiglio, e previamente vincolato, mediante la sotto-

scrizione di idoneo impegno, alla più rigorosa riservatezza.

ARTICOLO 11

Sovrintendente

11.1 - Il Sovrintendente è nominato e revocato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo su proposta del Consiglio di Indirizzo fra soggetti competenti in materia di gestione e di organizzazione di attività musicali, teatrali e di gestione ed organizzazione di enti consimili, oltre che in possesso dei requisiti di onorabilità richiamati dal precedente comma 7.4.

11.2 - Il Sovrintendente è l'unico organo di gestione della Fondazione e può essere revocato dall'Autorità che lo ha nominato su proposta del Consiglio di Indirizzo. Egli:

a) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;

b) sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, predispone il bilancio preventivo triennale e il progetto artistico triennale, di norma entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello del primo anno a cui il bilancio si riferisce.

c) sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, predispone, di norma entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la programmazione artistica annuale e il bilancio preventivo annuale da inviare, entro i quindici giorni successivi, sia al Collegio dei Revisori dei Conti per il loro parere, che dovrà essere reso nei successivi

dieci giorni e, in mancanza, si intenderà reso favorevolmente, sia al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione. In mancanza di diverse indicazioni da parte dei Soci (siano essi Fondatori che Privati) sull'entità dei loro apporti futuri, il bilancio andrà predisposto preventivando apporti eguali a quelli dell'anno precedente con scostamenti che, salvo motivate ragioni, andranno ragionevolmente contenuti all'interno di una percentuale del 10% (dieci per cento), rispetto a quelli dell'anno precedente.

d) predispone e comunica al Consiglio di Indirizzo e al Collegio dei Revisori dei Conti il bilancio di esercizio annuale con la relativa relazione. Il bilancio deve essere inviato ai Revisori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la discussione in Consiglio per la sua approvazione.

e) di concerto, ove nominati, con il Direttore Artistico e con il Direttore Amministrativo, nel rispetto del pareggio di bilancio, ove già approvato dal Consiglio di Indirizzo, ovvero degli indirizzi di gestione economica e finanziaria forniti dal Consiglio di Indirizzo, predispone i programmi dell'attività artistica triennale da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione nei tempi e nei modi indicati all'art. 10.1;

f) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei pro-

grammi approvati e nei limiti del pareggio di bilancio stabilito dal Consiglio di Indirizzo, l'attività di produzione artistica della Fondazione, le attività connesse e strumentali e il personale dipendente;

g) propone al Consiglio di Indirizzo la nomina, la revoca e gli emolumenti dei collaboratori e dei consulenti, tra cui il Direttore Artistico e il Direttore Amministrativo, ai quali può delegare singole materie o specifiche attività;

h) predispone e sottopone trimestralmente al Consiglio di Indirizzo, per l'adozione di atti conseguenti nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, una relazione artistica e la rendicontazione economico/ finanziaria correlata;

i) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ove non espressamente rimessi ad altri organi;

j) ha la rappresentanza della Fondazione per tutti gli atti di sua competenza.

ARTICOLO 12

Collegio dei Revisori dei Conti

12.1 - II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti competente per territorio tra i magistrati

della Corte dei Conti, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, che nomina anche un membro supplente.

12.2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

12.3 - I Revisori dei Conti possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Indirizzo. Ad essi deve pertanto essere inviato l'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

12.4 - All'attività del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile, nonché quelle compatibili al riguardo poste da altre norme di legge. Si applica alle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come alla partecipazione dei componenti del Collegio alle adunanze del Consiglio di Indirizzo, quanto previsto dal precedente comma 10.3.

12.5 - II Collegio dei Revisori dei Conti riferisce almeno ogni trimestre con opportuna relazione al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

12.6 - II controllo contabile sulla Fondazione potrà essere

esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Ad essa è affidata anche l'attività di revisione del bilancio.

L'incarico del controllo contabile è conferito per un triennio dal Consiglio di Indirizzo.

12.7 - Si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni degli articoli 2409 bis e septies del codice civile.

ARTICOLO 13

Modifiche allo statuto

- II presente statuto potrà essere modificato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo su proposta adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo e raggiunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati dai soci fondatori.

ARTICOLO 14

Avvocatura dello Stato

- La Fondazione può avvalersi, nei contenziosi di cui è parte, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ARTICOLO 15

Nome - marchio - denominazione

- La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, del marchio, della denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate e può consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della

Fondazione stessa, con le modalità indicate dal Consiglio di indirizzo.

ARTICOLO 16

Liquidazione coatta amministrativa

16.1 - Fatto salvo quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente in tema di assoggettamento della Fondazione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano attività similari ed a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori, di cui al successivo comma 16.2, sentiti il Comune di Cagliari, la Regione Autonoma della Sardegna e l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

16.2 - Accertate da parte dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo le cause che determinano la cessazione delle attività della Fondazione, la stessa Autorità di Governo nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

16.3 - Ai liquidatori e alla fase di liquidazione si applicano le norme dettate in materia dal codice civile per le società per azioni, in quanto compatibili.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile e dalle norma-

tive specifiche in vigore per le singole materie.

F.to Massimo Zedda

F.to Dottor Enrico Ricetto

Certifico io sottoscritto, dott. Enrico Ricetto, notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato n. di serie 14667 scopo 1.3.6.1.4.1.8526.1.1.4, 0.4.0.1456.1.1, vigente fino alle ore 16:45:32 del 15 novembre 2014 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, che la presente copia, composta di numero trentanove pagine su numero trentanove fogli e redatta su supporto digitale è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Cagliari, 11 (undici) novembre 2014 (duemilaquattordici), nel mio studio in vile Trento n.90/a

[File firmato digitalmente dal notaio Enrico Ricetto] (1)

ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAGLIARI 2 IL GIORNO 11 NOVEMBRE 2014 AL NUMERO 7401 SERIE IT

- (1)
- Nome e Cognome del soggetto : **ENRICO RICETTO**
 - Codice Fiscale / Partita Iva: **IT:RCTNRC68C03B354A**
 - Organizzazione: **Distretto Notarile di Cagliari Lanusei e Oristano: 80009890924**
 - Nazione: **IT**
 - Numero di Serie: **14667**
 - Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato**
 - Usi del Certificato: **Non Repudiation**
 - Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.8526.1.1.4, 0.4.0.1456.1.1**
 - Validità: dal **15/11/2011 alle ore 16:45:32** al **15/11/2014 alle ore 16:45:32**
 - Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**